

circolare
10 OTTOBRE 2016



Studio
Arlati Ghislandi

CONSULENZA
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 10 ottobre 2016

Oggetto

Via libera alle disposizioni contenute nel Decreto correttivo del Jobs Act

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016, il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, con il quale sono stati introdotti correttivi ai decreti legislativi n. 81, n. 148, n. 149, n. 150 e n. 151.

Le disposizioni dettate dal Decreto entrano in vigore a partire dall'8 ottobre 2016.

Nello specifico, le modifiche apportate dal decreto legislativo approvato riguardano

Cassa Integrazione

In materia di cassa integrazione straordinaria

- Per consentire di individuare la decorrenza della sospensione in modo più confacente alle esigenze aziendali è previsto che la sospensione o la riduzione di orario concordata tra le parti abbia inizio entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda (non più dunque *“non prima del trentesimo giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza”*).
- Con riferimento ad accordi conclusi in sede governativa entro il 31 luglio 2015, nei casi di rilevante interesse strategico nazionale che comportino pesanti ricadute in termini occupazionali e il cui piano industriale abbia previsto l'utilizzo del contratto di solidarietà, il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, può concedere una proroga del trattamento per un periodo massimo di 24 mesi.
- Per i lavoratori delle imprese operanti nelle c.d. aree di crisi complessa (individuate dall'art. 27 del Decreto Legge n. 83/2012) è prevista la possibilità di autorizzare un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, a favore delle imprese che cessano di godere dell'integrazione salariale straordinaria nel periodo 1 luglio/31 dicembre 2016 per scadenza dei termini e che si trovino nella condizione di non potere godere di un ulteriore periodo di integrazione salariale straordinaria ai sensi del D. Lgs. n. 148/2015.

L'ulteriore intervento di integrazione salariale può essere concesso per non più di 12 mesi.

Per accedere alla misura le imprese devono presentare un piano di recupero occupazionale che prevede appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori.

In materia di cassa integrazione ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili, è previsto che il termine per l'inoltro della domanda avvenga entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento (*e non più entro i 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività*).

Infine per gli **ammortizzatori sociali in deroga**, è stato previsto di ampliare, per l'anno 2016 nei limiti delle somme stanziare, la misura delle risorse finanziarie che le regioni e le province autonome possono utilizzare, anche in deroga ai criteri di cui al decreto n. 83473 del 2014, per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga, aumentando la percentuale del 5% al 50%. In alternativa, è prevista la possibilità per le regioni e province autonome di destinare le risorse non spese ad azioni di politica attiva.

Contratti di solidarietà

I contratti di solidarietà “difensivi” stipulati per la gestione di esuberanti, in corso da almeno 12 mesi e quelli stipulati prima del 1° gennaio 2016 potranno essere trasformati in “espansivi”, favorendo l’incremento degli organici e l’inserimento di competenze più aggiornate.

Tale variazione lascia invariata la durata del contratto di solidarietà e non potrà comportare una riduzione d’orario superiore a quella già concordata.

Lavoro accessorio

Al fine di garantire la piena tracciabilità dei voucher si prevede che i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i seguenti dati:

- i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore,
- il luogo dove avverrà la prestazione,
- il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione.

In caso di violazioni dell’obbligo verrà applicata la sanzione da 400 a 2.400 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.

È fatta salva la possibilità che il Ministero del Lavoro con apposito decreto individui nuove modalità applicative e di comunicazione.

Dimissioni on line

Viene estesa anche ai consulenti del lavoro e alle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro la possibilità di assistere il lavoratore nell’inoltro telematico della modulistica riguardante le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

Apprendistato

- In materia di **apprendistato di alta formazione e ricerca**, viene previsto che la regolamentazione e la durata dei percorsi sia affidata alle regioni, sentite le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale (*facendo venir meno quindi l’accordo con le stesse*);
- al fine di consentire all’apprendista di conseguire la qualifica o il diploma, è prevista la possibilità di prorogare fino ad un anno i contratti di **apprendistato per la qualifica e il diploma professionale**, stipulati ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, che siano in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l’occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi

Dottore Commercialista
Revisore contabile

